



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Oggetto: attività del settore civile e lavoro per l'attuale periodo di emergenza epidemiologica.

**Il Presidente Vicario
Il Dirigente Amministrativo**

visti

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ("Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19") convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 ("Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020") convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 ("Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020");

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020;

il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;

il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 («Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»), che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 («Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in data 5 marzo 2020 - 26 marzo 2020 - 11 marzo 2020 - 4 novembre 2020, che hanno dettato linee guida a seguito della diffusione e ripresa della pandemia in atto;

richiamati

i provvedimenti in precedenza assunti da questa Presidenza, da ultimo con nota del 22 luglio 2020, con riferimento alla gestione dell'attività giudiziaria;

considerato

che il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 risulta prorogato - allo stato - al 31 gennaio 2021;

che i più recenti interventi normativi adottati in via di urgenza in materia di giustizia hanno: a) prorogato la sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa; disposto l'*inefficacia* di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l'*abitazione principale* del debitore; consentito di disporre che le udienze pubbliche dei procedimenti civili si celebrino a porte chiuse; consentito al giudice di disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto siano sostituite dal deposito telematico di note scritte, nel caso in cui tutte le parti che

avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente; disposto che il giudice possa partecipare all'udienza con collegamento a distanza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario e assumere le deliberazioni in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto; prorogato le disposizioni in tema di trattazione scritta;

che tali misure non comportano la necessità di ulteriori mutamenti organizzativi nel settore civile e lavoro, che ha dimostrato una adeguata tenuta nei mesi di ottobre e novembre 2020; in tale periodo, invero, la distribuzione delle udienze nel pomeriggio e l'ampio ricorso alle udienze in trattazione scritta e in forma telematica ha consentito di mantenere un numero delle udienze sostanzialmente invariato rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019 e una produttività adeguata, tenuto conto dell'emergenza sanitaria;

che l'andamento della crisi epidemiologica, come reso evidente dai provvedimenti normativi succedutisi dall'inizio della pandemia e, da ultimo, dal decreto legge n. 137/2020 e dalle linee guida elaborate dal CSM, rende quindi opportuno mantenere nel settore civile, le misure sin qui adottate, finalizzate a contenere la diffusione della pandemia, contemperando le esigenze di continuità della funzione giurisdizionale con la necessità di assicurare la sicurezza sanitaria e, in particolare, il rispetto delle regole del distanziamento sociale ed il divieto di rischiosi assembramenti;

DISPONGONO

Restano ferme le disposizioni impartite con il decreto 22 luglio 2020, prot. n. 9480, secondo cui:

- le udienze si tengono da lunedì al venerdì anche in orario pomeridiano sino alle 18,00;
- le udienze sono ripartite per fasce orarie differenziate, limitando il più possibile il numero dei giudici che tengono udienza contemporaneamente in aule fra loro attigue o troppo vicine da non consentire il rispetto del divieto di assembramento;
- in ogni udienza devono essere diversificati gli orari di chiamata di ciascuna causa e quelli di convocazione delle parti, dei consulenti tecnici e dei testi di ciascuna causa;
- l'assunzione delle prove è preferibilmente effettuata nella parte finale delle fasce orarie antimeridiana e in quella iniziale della fascia pomeridiana, sino alle ore 17,00;
- le cause che prevedono la lettura del dispositivo in udienza o comunque richiedono la presenza del cancelliere vanno trattate entro le ore 17,00;

- ove sia prevedibile la presenza di un numero di persone maggiore di quello consentito dalla capienza dell'aula di udienza assegnatagli, il giudice provvede tempestivamente ad assicurare la disponibilità di una delle aule di udienza, all'interno della sezione o del plesso, di maggiore capienza.

I Presidenti di sezione sono chiamati a vigilare sul rispetto rigoroso delle prescrizioni che precedono.

Rimangono invariate le disposizioni per l'ingresso e l'uscita negli edifici del Tribunale (Via Damiana n. 2 per il plesso "Giulio Cesare", vecchio e nuovo edificio, sia per l'entrata sia per l'uscita; Viale Giulio Cesare n. 54/b per il plesso "Giulio Cesare", dalle ore 7,30 alle ore 8,50 per l'entrata del solo personale amministrativo e di magistratura; Viale Giulio Cesare n. 52 per l'entrata al plesso di via Lepanto; Via Lepanto n. 4 e Viale Giulio Cesare n. 54 per l'uscita dal plesso di "Lepanto"), le prescrizioni relative alla Circolazione e al comportamento all'interno del Tribunale, quelle relative all'osservanza delle misure di sicurezza individuale, ai servizi di cancelleria e attività degli uffici per il pubblico.

Restano ferme anche le disposizioni relative alle attività di cancelleria

Si pubblichi sul sito del Tribunale.

Roma,

9 DIC, 2020

Il Dirigente Amministrativo

Caterina Stranieri

Il Presidente Vicario del Tribunale

Antonino La Malfa